REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.5 ANNO 2023

Il Capo del Servizio di Protezione Civile

Visto l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

Considerate le precedenti ordinanze emesse (n.11/2018, n.12/2018, n. 4/2019, n.8/2020, n.3/2023);

Preso atto, nella mattinata di oggi 16 maggio u.s., dello smottamento di terreno nell'area distinta al F.43 partt. 1, 21 e 9003 e al F.42 part.365, con crollo del muro pubblico e della sovrastante porzione di via Carlo Malagola e della scala sulla particella 365 del foglio 42, a seguito delle abbondanti precipitazioni;

Considerato la necessità di interdire precauzionalmente un'area a monte più ampia (del F.43 part.9003) per cautelarsi da un'ulteriore eventuale regressione della frana;

Considerata anche la pericolosità connessa alla potenziale instabilità del pianerottolo che consente di accedere all'unità immobiliare (F.42 part. 365 sub.13) al piano 1° sottostante da ingresso secondario del condominio, pianerottolo che è al limite della parte franata;

Vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

di estendere l'interdizione, già disposta con le precedenti ordinanze, anche a parte del percorso pedonale che conduce da Viale Federico d'Urbino al Parco della Pasquella, come da delimitazione già installata sul posto, nonché l'interdizione del pianerottolo di accesso all'unità immobiliare al piano 1° sottostante (F.42 part. 365 sub.13), e conseguentemente lo sgombero della suddetta unità immobiliare, fino all'esecuzione degli interventi necessari.

Si notifica ai proprietari degli immobili F.42 part. 365 e F. 43 part. 1 e 21, all'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino presso la Segreteria di Stato Territorio e all'AASLP.

San Marino, 16 maggio 2023/1722 d.F.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE Ing. Pietro Falcioni